



COMUNE DI ALIA

(Città Metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA – telefono 091-8210911 – 091- 8214309 - fax 091-8210939
comunedialia@libero.it www.comune.alia.pa.it

ESTRATTO ORDINANZA SINDACALE N. 113 DEL 15 NOVEMBRE 2017

OGGETTO: Disciplina Comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate, ai sensi dell'art.86 TULPS, e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, di cui all'art.110, 6° comma, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, R.D. n.773/1931.

IL SINDACO

...OMISSIS...

ORDINA

➤ Di stabilire la disciplina in materia di orari di esercizio delle sale giochi (ex art.86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (Commerciali, locali o punti di offerta del gioco - Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. 2011/30011/Giochi/UD del 27 luglio 2011) ex artt. 86 e 88 TULPS, così come indicato:

1) ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATI EX ART. 86 TULPS.

L'orario di esercizio delle sale giochi è fissato dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00, di tutti i giorni, festivi compresi.

2) ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6 DEL TULPS, R.D. N.773/1931, COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI (commerciali, locali o punti di vendita del gioco)

- autorizzati ex art. 86 TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, ricevitorie, lotto, esercizi commerciali, ecc...);

- autorizzati ex art. 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo, negozi dedicati esclusivamente al gioco, ecc...).

L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art.110, comma 6, del TULPS, collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra, è fissato dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00, di tutti i giorni, festivi compresi.

Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili.

- Che in tutti gli esercizi interessati, i titolari della relativa autorizzazione (o titoli equivalenti) sono tenuti ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni:
 - 1) Obbligo di esposizione di un apposito cartello (di dimensioni minime 20x30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente, in caratteri evidenti, formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla legge;
 - 2) Obbligo di esposizione, all'interno e all'esterno del locale, di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi e di funzionamento di apparecchi.

INFORMA

- Che fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €.25,00 ad un massimo di €.500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689;
- Che ai soggetti esercenti, titolari delle autorizzazioni, i quali nel corso del biennio commetteranno tre violazioni, anche non continuative, il Comune disporrà la chiusura definitiva degli apparecchi mediante sigillo, anche se hanno provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria;
- Che la Giunta Municipale, con proprio provvedimento, adottato ai sensi dell'art.16 della legge 689/81 sopra citata, potrà disporre gli importi di pagamento della sanzione in misura ridotta, nonché le sanzioni accessorie di tipo sospensivo o interdittivo, anche per i casi di reiterazione della violazione.